



# Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

A.C. 1149

Nota di verifica n. 85  
26 luglio 2023

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1149
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018
Relatore per la Commissione di merito:	Marrocco
Gruppo:	FI
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge – già approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 613) – dispone la ratifica e l'esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

In prima lettura la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo (seduta del 18 aprile 2023).

Il provvedimento riproduce il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVIII legislatura (AS 1987), presentato l'8 luglio 2022 al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura. Nel corso dell'esame parlamentare di tale provvedimento, la 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) del Senato aveva espresso parere non ostativo (seduta del 29 giugno 2022).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo del disegno di legge di ratifica, che non è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti del Trattato che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2023
Art. 3 disegno di legge di ratifica	73.079 annui

## Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Il Trattato</b> si compone di ventisei articoli ed è finalizzato a promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale.</p> <p><b>Articolo 1:</b> sancisce l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale, indicando le varie attività che costituiscono oggetto dell'accordo.</p> <p><b>Articolo 2:</b> reca disposizioni in tema di doppia incriminazione.</p> <p><b>Articolo 3:</b> riguarda i casi in cui lo Stato richiesto rifiuta o rinvia la concessione dell'assistenza richiesta.</p> <p><b>Articolo 4:</b> prevede che le richieste di assistenza giudiziaria vengano trattate dalle rispettive Autorità centrali (Ministero della giustizia per l'Italia).</p> <p><b>Articoli 5 e 6:</b> disciplinano il contenuto e talune modalità di esecuzione delle richieste di assistenza.</p> <p><b>Articolo 7:</b> prevede l'adozione, da parte della Parte richiesta, delle misure per la localizzazione e l'identificazione di persone e oggetti indicate nella richiesta.</p> <p><b>Articolo 8:</b> disciplina le attività di assistenza giudiziaria relative alla citazione e alla notifica dei documenti trasmessi dallo Stato richiedente.</p> <p><b>Articoli 9-10:</b> disciplina l'assunzione delle prove indicate nella richiesta di assistenza da parte dello Stato richiesto (<u>articolo 9</u>) e la citazione di una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente della Parte richiedente (<u>articolo 10</u>).</p> <p><b>Articolo 11:</b> prevede talune garanzie speciali per la persona che si trovi nel territorio della Parte richiedente ai sensi dell'art. 10.</p> <p><b>Articolo 12:</b> disciplina i casi di trasferimento temporaneo di una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente, nel caso non sia possibile o opportuno disporre la videoconferenza.</p> <p><b>Articolo 13:</b> prevede l'impegno di entrambe le Parti ad adottare le misure previste nel proprio ordinamento interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale.</p> <p><b>Articolo 14:</b> disciplina il ricorso alla videoconferenza, disponendo, in particolare, che le spese sostenute dalla Parte richiesta per la videoconferenza siano rimborsate dalla Parte</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo in materia di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e il Senegal ammonta a <b>euro 73.079</b> annui a decorrere dal 2023. Di questi, euro 55.879 hanno natura di oneri valutati ed euro 17.200 natura di oneri autorizzati.</p> <p>Gli <b>oneri valutati</b> si riferiscono all'insieme delle seguenti spese: spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di detenuti (si ipotizzano 2 detenuti/anno) (euro 1.400); spese di missione degli accompagnatori dei detenuti (si ipotizzano 2 accompagnatori per detenuto, per 2 missioni/anno ciascuna della durata di 6 giorni) (euro 20.990); spese di comparizione di testimoni e periti (viaggio, soggiorno e vitto) (euro 2.440); spese per il trasporto di cose collegate al reato (euro 10.000), spese per le squadre investigative comuni (euro 11.049); alle spese per le consegne vigilate e controllate (euro 10.000).</p> <p>La RT precisa che le spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile in via del tutto ipotetica.</p> <p>Gli <b>oneri autorizzati</b>, pari a complessivi euro 17.200, sono riferiti alle spese di traduzione di atti e documenti (euro 4.000), alle spese per compensi per testimoni e periti (euro 3.000), alle spese per interpretariato (euro 600) e alle spese per videoconferenze (euro 9.600).</p> <p><i>Nel dettaglio, la RT stima le seguenti voci di spesa annue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>euro 1.400</b> (<u>Spese di viaggio per trasferimento di 2 detenuti</u>): euro 700 passaggio aereo a/r per 2 detenuti/anno;</li> <li>• <b>euro 20.990</b> (<u>Spese di missione accompagnatori</u>):</li> <li>• <b>euro 4.030</b> (<u>Diaria di missione</u>); euro 83,96 (diaria lorda giornaliera ridotta) x 2 accompagnatori per 1 detenuto x 2 viaggi x 6 giorni di missione x 2 missioni/anno (oneri valutati);</li> <li>• <b>euro 11.760</b> (<u>spese di viaggio</u>); euro 2.940 [biglietto aereo Roma a/r (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5% biglietti x 2</li> </ul>

richiedente, salvo che la Parte richiama rinunci in tutto o in parte al rimborso.

I successivi articoli riguardano la produzione di documenti (**articolo 15**), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (**articolo 16**) e gli accertamenti bancari e finanziari (**articolo 17**).

**Articolo 18:** prevede la costituzione di squadre investigative comuni per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.

**Articolo 19:** prevede consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra parte per acquisire elementi di prova sulla commissione di reati o per la cattura dei responsabili.

Ulteriori articoli disciplinano le procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (**articoli 20 e 21**), le relazioni con altri trattati (**articolo 22**) e le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (**articolo 23**).

**Articolo 24:** disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di assistenza, che vengono poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto (**paragrafo 1**), ad eccezione delle seguenti spese poste a carico dello Stato richiedente:

- le spese di viaggio e di soggiorno delle persone specificate nella richiesta ai sensi dell'art. 6, par. 3 (**paragrafo 1, lett. a**);
- le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone chiamate a comparire di fronte all'Autorità competente per rendere interrogatorio o testimonianza specificate all'art. 10 (**paragrafo 1, lett. b**);
- le spese per il trasferimento temporaneo di persone detenute (di cui all'art. 12) e quelle relative alla protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale (di cui all'art. 13) (**paragrafo 1, lett. c e d**);
- le spese per la videoconferenza (**paragrafo 1, lett. e**);
- le spese e onorari di periti e quelle per la traduzione dei documenti (**paragrafo 1, lett. f e g**);
- le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato (**paragrafo 1, lett. h**)

Per le spese straordinarie sono previste consultazioni tra le Parti per concordarne la suddivisione (**paragrafo 2**).

**Articolo 25:** dispone che eventuali controversie sull'interpretazione e applicazione del Trattato saranno risolte tramite i canali diplomatici.

**Articolo 26:** disciplina il procedimento di entrata in vigore del Trattato, nonché le procedure di modifica e di recesso.

*accompagnatori (2 unità per 1 detenuto) x 2 missioni annue (oneri valutati);*

- euro 5.200 (spese di soggiorno); euro 130 x 2 (accompagnatori) x 2 viaggi x 5 notti x 2 missioni (oneri valutati).

*La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso del Senegal, sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale;*

- euro 4.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti) (articolo 24, paragrafo 1, lettera g) (oneri autorizzati);
- euro 5.440 (spese per la comparizione di testimoni e periti) (articolo 24, paragrafo 1, lettera f);
- euro 800 (spese di viaggio); biglietto aereo Roma – Dakar a/r euro 400 x 2 casi (oneri valutati);
- euro 1.040 (spese di pernottamento); euro 130 x 2 testimoni/periti x 4 notti (oneri valutati);
- euro 600 (spese di vitto); euro 60 x 2 testimone/perito x 5 giorni (oneri valutati);
- euro 3.000 (spese per compensi periti, comprensive di onorari e indennità); euro 150 x 2 richieste x 2 esami x 5 giorni (oneri autorizzati).
- euro 10.000 (spese per trasporto di cose collegate al reato) (articoli 16 e 24 paragrafo 1, lettera h): per la consegna dei beni sequestrati, nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in euro 10.000 (onere valutato).

*La relazione tecnica, inoltre, afferma in merito alle eventuali misure di protezione adottabili in favore di vittime o testimoni (in stato di libertà), fatti salvi gli specifici accordi tra le Parti, ovviamente non preventivabili (articoli 13 e 24 lettera d), che si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istituto che fanno carico alle forze di polizia.*

*In relazione, alla possibilità di intervento di squadre investigative comuni per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario (articolo 18), la RT rappresenta che ciascuno Stato parte dell'Accordo contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali.*

Trattandosi di spese meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in via cautelativa, che un magistrato e due ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra investigativa comune. Ipotizzando la costituzione di una squadra investigativa comune all'anno, per una permanenza in Senegal di 15 giorni, le relative spese sono rappresentate dalle seguenti voci:

- **euro 11.049** (spese per una squadra investigativa) (articolo 18) (onere valutato):
- **euro 2.170** (totale spese di viaggio aereo): euro 1.470 per biglietto aereo Roma – Dakar a/r euro 700 x 2 (Uff. P.G.) + euro 35 (magg. 5%) x 2; euro 700 per biglietto aereo Roma – Dakar a/r euro 700 x 1 (P.M.);
- **euro 5.460** (spese di pernottamento); euro 130 x 3 persone x 14 notti;
- **euro 900** (spese di vitto magistrato); euro 60 x 15 giorni;
- **euro 2.518,80** (spese per indennità missione Uff. P.G.); euro 83.96 x 2 x 15 giorni missione.
- **euro 10.200** (spese per videoconferenze e interpretariato) (articolo 14 e 24 paragrafo 1, lettere e) e g)):
- **euro 9.600** (spese per videoconferenze); euro 400 X 3 ore x 2 videoconferenze x 4 assistenze (onere autorizzato);
- **euro 600** (spese per assistenza di interprete); euro 50 x 3 ore x 2 videoconferenze x 2 casi (onere autorizzato).

La RT evidenzia, tra le attività legate alla assistenza giudiziaria, che si prevede la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

Riguardo ai costi per le consegne vigilate e controllate (articolo 19), che implicano attività strumentali all'acquisizione di elementi di prova, tramite l'instaurazione da parte di agenti "sotto copertura" (ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, gli appartenenti alla DIA o alle strutture specializzate) di contatti e/o rapporti più o meno intensi con esponenti di sodalizi od organizzazioni criminali, la RT rappresenta che le spese connesse alle eventuali missioni nazionali e/o estere legate alle suddette operazioni - non stimabili in quanto non si conoscono le località da raggiungere con gli spostamenti, i mezzi di trasporto da utilizzare e il numero di viaggi - potranno essere sostenute con le risorse disponibili a legislazione vigente,

	<p><i>integrate, a titolo prudenziale, di euro 10.000 (onere valutato).</i></p> <p>Per ulteriori dettagli in ordine ai criteri e parametri utilizzati per la quantificazione delle singole componenti di spesa, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica.</p>
--	--

<b>DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI</b>	<b>ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA</b>
<p><b>Articolo 3:</b> pone gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 dal Trattato, valutati in <b>euro 55.879</b> annui a decorrere dal 2023 e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24, pari ad <b>euro 17.200</b> annui a decorrere dal 2023, a carico delle proiezioni, per gli anni 2023-2025, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2023-2025 (<u>comma 1</u>).</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica del Trattato con il Senegal, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2023, è pari a <b>euro 73.079</b>, di cui euro 55.879 per gli oneri valutati e ad euro 17.200 per gli oneri autorizzati. La RT, con riguardo al <u>comma 1</u>, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Senegal. Gli oneri derivanti dal provvedimento, indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, ammontano a euro 77.079 annui, di cui euro 55.879 hanno natura di previsione di spesa ossia di oneri valutati (spese di missione, di trasferimento di detenuti in Italia, di comparizione di testimoni e periti, per il trasferimento di cose, per le squadre investigative comuni e per le consegne vigilate e controllate) ed euro 17.200 hanno natura di limiti massimi di spesa ossia di oneri autorizzati (spese di traduzione di atti e documenti, spese per compensi per testimoni/periti e per videoconferenze e interpretariato).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche presentate in passato in relazione a provvedimenti di analogo contenuto normativo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 3, comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023. Sotto il profilo formale si osserva che la disposizione in esame richiama per due volte le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, che, più correttamente, costituiscono, in parte, spese valutate e, per la restante parte, spese autorizzate, nei termini indicati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento. Sarebbe stato, pertanto, preferibile fare riferimento nel primo caso a "quota parte" delle spese derivanti dall'articolo 24 e nel secondo caso alle "rimanenti" spese derivanti dal medesimo articolo. Complessivamente, gli oneri totali derivanti dal Trattato ammontano a 73.079 euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 55.879 euro

aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro aventi natura di oneri autorizzati, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.